

Nota del Presidente della Corte di Appello di Trento concernente osservazioni e quesito al fine di dirimere questioni interpretative e applicative inerenti alla vigente disciplina sulla figura del «coordinatore» dell'Ufficio del giudice di pace.

(delibera 11 ottobre 2017)

"Il Consiglio,

- visto l'art. 6, comma 5, del d.lgs. 16 marzo 1992 n. 267 (intitolato "*norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate*"), il quale prevede che nella provincia di Bolzano le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace sono esercitate, a bienni alterni, da un giudice di lingua italiana e da un giudice di lingua tedesca, osservandosi i criteri indicati nell'art. 15 della legge n. 374/91;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante "*delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 99 del 29 aprile 2016), che all'art. 5, rubricato "*Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace*", stabilisce che "*l'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo...*", ed al successivo art. 8 stabilisce altresì che "*le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni Trentino – Alto Adige/ e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione...*";
- visto il decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, ed in particolare gli artt. 8 (intitolato "*Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace*") e 14 (intitolato "*Supplenze ed applicazioni negli uffici del giudice di pace*");
- visto il quesito posto dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Trento nella seduta del 25 maggio 2017;
- considerato che in tale quesito il Consiglio giudiziario, dopo aver ripercorso in maniera puntuale ed analitica la normativa primaria e secondaria suscettibile di essere applicata, chiede: 1) se la delibera consiliare n. P-23970/2016, adottata nella seduta del 21 dicembre 2016 e con la quale si è previsto che il coordinatore dell'ufficio del giudice di pace di Bolzano deve tuttora essere un giudice di pace secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 del d.lgs. n. 267/1992, sia estendibile anche agli altri uffici del giudice di pace esistenti all'interno della Provincia di Bolzano; 2) se il coordinatore dell'ufficio del giudice di pace di Bolzano svolga o meno "*tutti i compiti*" che la legge n. 57/2016 ha "*attribuito al presidente del Tribunale*", come la predisposizione della segnalazione finalizzata alla proposta tabellare di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 116/2007 o la "*predisposizione di una tabella per il periodo feriale*"; 3) a chi competa, per gli uffici del giudice di pace siti nel circondario di Bolzano, la decisione sull'istituto della reggenza di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 374/1991;
- che tale quesito è scaturito dall'esame di un "*decreto adottato dal Presidente del Tribunale di Bolzano volto a "coprire" vari uffici attraverso l'istituto della reggenza*", decreto che "*sembra nella fattispecie solo finalizzato a predisporre un progetto per il periodo feriale*";
- ritenuto, quanto al quesito sub 1), che la citata delibera n. P-23970/2016 si riferisca, nella parte dispositiva, alla nomina del coordinatore del solo ufficio del giudice di pace di Bolzano in quanto con essa si decideva sulla richiesta del 6 settembre 2016 del presidente della Regione autonoma

Tentino Alto Adige/Sudtirolo, richiesta che aveva ad oggetto proprio e soltanto la nomina del coordinatore dell'ufficio del giudice di pace di Bolzano;

- che però, come può leggersi nella parte motiva della stessa delibera, e come ancor meglio chiarito dalla delibera di Commissione dell'8 marzo 2017 nella pratica 23/GP/2017, le valutazioni giuridiche e le relative conclusioni in essa contenute erano riferite all'intero circondario di Bolzano, non essendovi ragioni per dettare una disciplina diversa tra l'ufficio del giudice di pace di Bolzano e gli altri uffici del giudice di pace siti nel medesimo circondario;

- ritenuto poi, quanto al quesito sub 2), che nella suddetta delibera n. P-23970/2016 si chiarisce che non è *“giuridicamente possibile distinguere tra le varie attribuzioni spettanti al coordinatore dei giudici di pace, riservandone soltanto alcune al giudice di pace nominato coordinatore ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del d.lgs. n. 267/1992”*, in quanto si tratterebbe di una conclusione priva di *“alcun fondamento o appiglio normativo”*;

- che, pertanto, spetta ai giudici di pace coordinatori di ciascun ufficio sito nel circondario di Bolzano provvedere a tutti gli adempimenti connessi alla carica, ivi compresa la segnalazione tabellare ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 116/2017 ed il progetto di lavoro per il periodo feriale;

- considerato però, quanto al quesito sub 3), che l'istituto della supplenza all'interno del circondario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 116/2017 (norma che ha sostituito l'istituto della reggenza di cui all'abrogato art. 3, comma 2, della legge n. 374/1991) postula necessariamente una valutazione comparativa tra più uffici del giudice di pace siti nel medesimo circondario;

- che tale valutazione comparativa, anche all'interno del circondario di Bolzano, non può che essere rimessa al presidente del Tribunale ché altrimenti la norma sarebbe destinata a non avere applicazione in tale circondario;

- che, infatti, non vi sarebbe modo di individuare quale tra i giudici di pace coordinatori debba decidere e provvedere, risultando privo di qualsiasi supporto normativo, e quindi arbitrario, il voler far prevalere, ad esempio, il criterio dell'anzianità di servizio o la titolarità dell'ufficio di più grandi dimensioni;

Pertanto,

d e l i b e r a

di rispondere che: 1) in tutti gli uffici del giudice di pace del circondario di Bolzano il ruolo di coordinatore è attribuito ad un giudice di pace, nominato secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 del d.lgs. n. 267/1992; 2) al giudice di pace coordinatore degli uffici siti nel circondario di Bolzano competono tutte le attribuzioni che, in tutti gli altri circondari d'Italia, competono ai presidenti di Tribunale, ivi compresi i progetti per il periodo feriale e la segnalazione tabellare di cui al comma 2 dell'art. 8 del d.lgs. n. 116/2017; 3) anche nel circondario di Bolzano, le competenze di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 116/2017 spettano al presidente del Tribunale di Bolzano."